



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA  
PER SCAMBIO STUDENTI  
TRA**

- Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli - cap 13100, Codice Fiscale 9402140026 e P. IVA 01943490027, rappresentato dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto
- Università degli Studi di Torino con sede in Via Verdi n. 8 - cap 10124 Torino, Codice Fiscale 80088230018 e P. IVA 02099550010, rappresentato dal Rettore Prof. Stefano Geuna, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto;

**PREMESSO**

- che il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli studi del Piemonte orientale hanno rinnovato a gennaio 2021 l'accordo quadro, sottoscritto a marzo 2017, finalizzato ad instaurare un rapporto continuativo di collaborazione a livello regionale per coordinare politiche a sostegno del progetto "attività di collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese", mettendo rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli strumenti adeguati.
- che nell'ambito di detto accordo intendono avviare il programma di scambio didattico, al fine di offrire ai propri studenti un'offerta formativa più ampia ed articolata nei settori di reciproco interesse.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1. *OGGETTO DELL'ACCORDO***

L'Università degli studi del Piemonte orientale e l'Università degli Studi di Torino grazie al programma di scambio oggetto del presente accordo, offriranno reciprocamente agli studenti iscritti presso i propri corsi di studio, che ne facciano richiesta, entro i limiti e le modalità di seguito precisati, l'opportunità di frequentare singoli corsi di insegnamento attivati presso l'altro Ateneo e di sostenere i relativi esami. Gli esami, che entreranno a far parte del piano degli studi dello studente partecipante all'accordo, potranno essere sostenuti entro l'anno accademico di frequenza (secondo le tempistiche stabilite dall'Ateneo ospitante).

**Art. 2. *DESTINATARI***

Gli studenti che vorranno usufruire della possibilità di frequentare corsi e sostenere esami presso l'Ateneo ospitante dovranno essere regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea



Magistrale a ciclo unico presso la propria università e pagare la prevista contribuzione presso la medesima anche relativamente al periodo di studio che svolgeranno presso l'università ospitante.

### **Art. 3. *INSEGNAMENTI A SCELTA***

---

Questa opportunità si riferisce ai soli insegnamenti inseriti come crediti liberi a scelta dello studente nel proprio piano carriera. L'inserimento nel piano carriera dovrà comunque essere autorizzato dagli organi competenti secondo le regole e gli ordinamenti vigenti nei rispettivi Atenei/Corsi di Studio.

Se autorizzato, l'inserimento nel piano carriera dovrà rispettare la configurazione definita dall'offerta dell'Ateneo erogante in termini di CFU; voto, SSD, titolo e contenuto e lo studente dovrà regolarmente sostenere e superare l'esame secondo le modalità previste dallo stesso.

### **Art. 4. *CATALOGO DEGLI INSEGNAMENTI***

---

Annualmente, entro il mese di giugno ciascun Ateneo definisce il catalogo degli insegnamenti che intende rendere disponibile all'altro Ateneo nell'ambito del presente accordo.

### **Art. 5. *FLUSSO DI STUDENTI***

---

Il flusso di studenti è stabilito nel seguente modo: 100 studenti/anno per ciascuno rapporto direzionale tra i partner del presente accordo (massimo 50 in entrata e massimo 50 in uscita) con un limite di 3 studenti per singolo insegnamento.

Eventuali modifiche dei numeri sopra citati dovranno essere concordate tra gli Atenei mediante scambio di lettere tra i referenti del presente accordo.

Ciascun Ateneo è responsabile della eventuale selezione dei propri studenti che si dovesse rendere necessaria per rispettare i vincoli numerici annuali.

E' onere dell'Ateneo di provenienza inoltrare entro il 31 ottobre l'elenco completo dei propri studenti secondo il format che sarà definito dalle segreterie didattiche dell'Ateneo ospitante ai fini di agevolare la registrazione.

Analogamente le segreterie "riceventi" dovranno trasmettere alle segreterie dell'Ateneo di provenienza, di norma con quattro invii annuali, gli esiti degli esami degli studenti coinvolti, affinché si possa procedere alla registrazione.

### **Art. 6. *REFERENTI***

---

Per ciascun Ateneo viene nominato un referente con la funzione di coordinamento, di comunicazione e di attuazione della convenzione e il rispetto di quanto in essa previsto.

Il referente dell'Università degli studi del Piemonte orientale è il Vice Rettore per la Didattica.

Il referente dell'Università degli studi di Torino è la Vice Rettore per la Didattica.

### **Art. 7. *DISCIPLINA E SICUREZZA***

---

Gli studenti delle parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della



normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

#### **Art. 8. DURATA**

Il presente accordo entra in vigore con l'a. a. 2021-2022 per una durata di 5 anni accademici e sarà rinnovato di triennio accademico in triennio accademico tramite scambio di lettera tra le Parti, salvo disdetta da comunicare da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La scadenza dell'accordo non pregiudicherà i diritti degli studenti partecipanti al programma, che potranno comunque utilmente sostenere l'esame per gli insegnamenti frequentati entro il termine previsto al precedente art. 1.

#### **Art. 9. FORO COMPETENTE**

Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, PRIVACY E RISERVATEZZA**

Le Parti si riconoscono - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 - Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e comunque connessi all'esecuzione dell'accordo instaurato con il presente atto.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso.

Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

Le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che vengono in rilievo ai fini del presente accordo, compresi quelli necessari per la stipula e l'esecuzione del medesimo, secondo principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di



quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice sopracitati.

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso o comunque a conoscenza in ragione del presente accordo, in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento e del Codice precitati.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

#### **Art. 11. *REGISTRAZIONE***

Il presente accordo è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

L'imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall'Università degli studi del Piemonte Orientale sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 02/2003 e successive integrazioni.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Università degli Studi del Piemonte orientale

Il Rettore pro tempore

Prof Gian Carlo Avanzi

Università degli Studi di Torino

Il Rettore pro tempore

Prof. Stefano Geuna